MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

Art. 7

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 44

Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, il cui termine di presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Versione in vigore dal 29 ottobre 1993, non più in vigore dal 18 marzo 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive
Estremi	Decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-a-sostegno-delle-vittime-di-richieste-estorsive/art-7-provvedimento-abrogato-dalla-l-23-febbraio-1999-n-44/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it